

SOTTOPROGRAMMA annualità 2026.**Linea di finanziamento attivata a favore delle forme associate****Criteri per la concessione dei contributi****1. BENEFICIARI**

A norma dell'art. 10, comma 1 e Allegato II al Decreto MASAF n. 614768 del 30/11/2022 e ss.mm.ii e sulla base di quanto previsto dalla Delibera Consiliare n. 23 del 14/02/2023, i beneficiari della presente linea di finanziamento per le azioni di seguito indicate, sono le forme associate.

Le forme associate sono: le Organizzazioni di produttori del settore apistico, le associazioni e le cooperative di apicoltori nonché le loro Unioni e Federazioni, e i Consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP del settore apistico riconosciuti dal Ministero nell'ambito dei prodotti di qualità certificati aventi le seguenti caratteristiche minime:

- a) legalmente costituite;
- b) aventi sede legale sul territorio regionale;
- c) rappresentative di almeno 100 soci e che detengano complessivamente almeno 650 alveari in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Ai fini della determinazione del rispetto del requisito di cui sopra e dei criteri di assegnazione delle risorse ovvero, numero di soci regolarmente iscritti alla data del 31/12/2024 (documentabile da atto di iscrizione/adesione alla forma associata), e alveari posseduti dai soci della forma associata, verranno considerati solo i soci aventi sede legale sul territorio regionale, registrati all'anagrafe nazionale e censiti nei termini dalla stessa previsti per l'anno 2024 (Consistenza verificata, su dati scaricati dalla BDN al 31 gennaio 2025, inerente le registrazioni avvenute dal 01 novembre al 31 dicembre 2024); non verranno conteggiati gli apicoltori che alla data del 31/12/2024, sulla base della documentazione presentata in domanda, sono ricompresi in elenchi di più forme associate.

Le verifiche di cui sopra verranno effettuate sul file "Elenco soci" allegato alla domanda.

- d) Iscritti all'anagrafe del Settore Primario, ai sensi di quanto previsto al punto 5 dell'allegato n. 1 della DGR n.3758 del 26 novembre 2004.

2. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

Intero territorio regionale.

3. INTERVENTI FINANZIABILI

Intervento A "Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori"

Azione A1. "Interventi informativi e di aggiornamento".

Sotto-azione A.1.1 "Interventi di avvicinamento-orientamento-approfondimento all'apicoltura".

Sotto-azione A.1.3 "Seminari e workshop".

Sotto-azione A.1.4 "Azioni di comunicazione".



518d2362



Azione A2. “Assistenza tecnica e consulenza alle aziende”.

Intervento B “Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali”.

Azione B1 “Lotta a parassiti e malattie”.

Sotto-azione B 1.1 “Attrezzature varie”.

Sotto-azione B 1.2 “Acquisto degli idonei farmaci veterinari, sterilizzazione delle arnie e attrezzature apistiche”.

Azione B2 “Prevenzione avversità climatiche”.

Sotto azione B 2.1 “Prevenzione avversità climatiche”.

Azione B3 “Ripopolamento patrimonio apistico”.

Azione B5 “Acquisto di attrezzature e sistemi di gestione”.

Intervento F “Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura”.

Azione F1 “Attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità”.



518d2362



SCHEDA Intervento A

“Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori”

AZIONE A1.**“INTERVENTI INFORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO”.****3.1.1 Obiettivi Specifici**

OS.2 migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;

OS.3 migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore;

OS.6 contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

**SOTTO-AZIONE A.1.1 - INTERVENTI DI AVVICINAMENTO-ORIENTAMENTO-
APPROFONDIMENTO ALL’APICOLTURA****3.2.1 Tipologia di intervento**

Interventi informativi rivolti a gruppi di apicoltori e personale tecnico privato o pubblico e a coloro i quali intendono avviare l’attività apistica al fine di affrontare, sotto il profilo tecnico e normativo gli aspetti dell’attività apistica, come ad esempio: le buone pratiche apistiche, gli aspetti connessi alle problematiche e produzioni dell’apicoltura (allevamento delle api, lavorazione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura), aggiornamento dei dati presso l’anagrafe apistica nazionale, nonché i metodi di lotta e contrasto alle malattie e predatori dell’alveare con particolare riferimento ai rischi per la salute dell’apicoltore, collegati alle operazioni di trattamento, ed alle modalità di iscrizione.

Non sono finanziabili corsi obbligatori (HACCP, patentini, ecc...) o non strettamente connessi all’attività del settore apistico.

3.2.2 Limiti e condizioni

- Gli interventi finanziati devono essere erogati in forma gratuita per tutti i partecipanti.
- Gli interventi informativi sono suddivisi in uno o più “Incontri tecnici” di durata compresa tra le 2 e le 4 ore, nella stessa giornata; gli stessi interventi informativi hanno un numero di incontri tecnici definito dalla forma associata al momento della “attivazione dell’intervento (Paragrafo 4.8.4).
- Il numero minimo dei partecipanti non deve essere inferiore a 12. Concorrono al raggiungimento del numero minimo di partecipanti coloro che hanno frequentato almeno all’70% delle ore programmate per l’intervento informativo.
- L’attività non potrà iniziare prima delle ore 8.00 e terminare oltre le 22.00.
 - Negli interventi deve essere presente un Tutor: rientrano in questa categoria i laureati, i diplomati o esperti di settore, che saranno utilizzati come supporto alla docenza e/o alla gestione del Progetto informativo e delle singole iniziative informative e che possono svolgere anche il ruolo di docente, se in



518d2362



possesso delle competenze necessarie. In ogni caso lo stesso soggetto non può svolgere le due attività in contemporanea nel medesimo incontro tecnico.

Il tutor garantisce un costante coordinamento e supporto operativo ai partecipanti durante l'attività. Garantisce la presenza in aula per almeno il 25% delle ore di durata dell'intervento informativo, documentata mediante l'apposizione della relativa firma nel registro. Il tutor è altresì responsabile della compilazione, nel registro, dei totali giornalieri e progressivi relativi alle presenze dei partecipanti e alle ore delle azioni informative svolte.

- Gli interventi di cui alla presente sotto-azione dovranno essere comunicati, con le modalità e nei termini definite al paragrafo 4.8.4 a pena la non ammissibilità della spesa.
- Ciascuna azione informativa, in presenza, deve essere dotata di un apposito "Registro presenze", nel quale verranno indicati i nominativi dei partecipanti con indicazione del numero identificativo del documento di riconoscimento. Il registro deve essere articolato in un numero di fogli giornalieri tale da consentire l'apposizione delle firme quotidiane di presenza da parte di ciascun partecipante (entrata/uscita, per ciascun incontro tecnico sia mattina che pomeriggio, nel caso di giornata intera), del tutor e dei relativi relatori/docenti, secondo lo schema approvato da AVEPA. Lo stesso dovrà essere mantenuto nella sede della Forma associata per almeno 3 anni successivi dalla liquidazione del presente bando e reso disponibile ad AVEPA nelle modalità e tempistiche dalla medesima previste e comunicate.
Al fine della registrazione delle presenze dei partecipanti alle azioni informative, il Registro presenze deve essere presentato, per la sua validazione, presso una delle sedi AVEPA prima dell'avvio di ciascun intervento informativo.
- Gli interventi dovranno essere effettuati da personale docente in possesso di specifica e comprovata competenza e professionalità in funzione degli obiettivi dell'intervento informativo proposto; in particolare, viene richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento al titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea); la specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale acquisita. (L'esperienza professionale è attestata dall'iscrizione nell'elenco regionale dei tecnici apistici oppure dalla conduzione di apiari per almeno 5 anni precedenti al 31/12/2024, verificabile dalle registrazioni in anagrafe nazionale).
- Dovrà essere stipulata un'idonea copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni) per i partecipanti agli interventi informativi. La relativa documentazione probatoria dovrà essere mantenuta presso la sede legale.
- Le sedi utilizzate dovranno in qualsiasi caso essere conformi alle vigenti normative in tema di norme igieniche di sicurezza e normativa antinfortunistica (D.lgs. n. 81/2008), normativa prevenzione incendi (DPR 151/2011), normativa sicurezza impianti (D.L. n. 300/2006 legge di conversione 17/2007), e di ogni altra prescrizione inerente il rispetto del "distanziamento sociale", se previsto.
- Le iniziative, ed i relativi materiali, non devono contenere riferimenti a marchi commerciali di prodotti o produttori, né promuovere prodotti specifici.
- Le iniziative, ed i relativi materiali devono garantire il rispetto degli "Obblighi di pubblicità" di cui al successivo paragrafo 4.8.3 lettera c.

Il mancato rispetto di uno degli obblighi elencati comporta l'esclusione dal contributo dell'incontro tecnico/intervento informativo, a cui fa riferimento l'inadempienza.

3.2.3 Percentuale di contributo e spese ammissibili

L'importo a bando per la presente sotto azione è pari a 60.000,00.

La percentuale di contributo è pari all'100% della spesa ammissibile.



518d2362



La spesa massima ammissibile per intervento informativo in presenza, parametrata sui valori di Unità di costi utilizzati nell'ambito del Complemento allo sviluppo rurale per l'intervento SRH 04 (DGR n. 1134/2024), è pari a i 205,00 euro/ora.

Spese ammissibili

Concorrono alla determinazione della spesa massima ammissibile soprariportata le seguenti spese inerenti i costi di progettazione, coordinamento e realizzazione dell'intervento:

- a. personale impiegato nelle attività informative;
- b. docenze e tutoraggio;
- c. acquisizione di servizi, anche di tipo assicurativo, per i partecipanti agli interventi informativi, e consulenze;
- d. acquisto di materiale didattico cartaceo o digitale a supporto delle iniziative;
- e. acquisto di materiale di consumo per la realizzazione degli interventi;
- f. affitto di aule e strutture didattiche utilizzate per lo svolgimento degli interventi informativi;
- g. altre spese necessarie al funzionamento delle attività quali spese generali sostenute per la realizzazione degli interventi informativi (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.1.).

3.2.4 Criteri per l'assegnazione delle risorse

In caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste pervenute, la somma disponibile verrà ripartita tra le forme associate in base alla consistenza dell'"elenco soci", validato da AVEPA, sulla base di quanto previsto al paragrafo 4.2 "Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni".

3.2.5 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto

Scheda informativa, secondo lo schema approvato da AVEPA, sull'azione proposta, che dovrà descrivere il totale delle ore previste per gli incontri tecnici con relativo costo orario e gli argomenti oggetto delle attività di informazione.

3.2.6 Documentazione specifica da allegare per la rendicontazione

Il sostegno è riconosciuto sulla base di costi effettivamente sostenuti e direttamente imputabili alle attività.

I beneficiari dovranno presentare:

- Elenco, su foglio di calcolo fornito da AVEPA, dei corsi erogati con precisate le attività informative, preventivamente comunicate nelle modalità di cui al paragrafo 4.8.4, con indicati almeno per ogni intervento informativo: il titolo dell'attività e gli argomenti degli incontri tecnici, le date, i docenti coinvolti e il tutor con le ore svolte dagli stessi, il numero di partecipanti aventi partecipato ad almeno il 70 % delle ore previste, eventuale materiale didattico consegnato.
- Documentazione delle spese sostenute come da paragrafo 4.5.
- Curriculum vitae del personale docente, se non già presentati ad AVEPA (sono ammissibili anche i curriculum aggiornati fino a due anni precedenti il 2025).
- Eventuale documentazione richiesta da AVEPA al fine delle verifiche di competenza.



518d2362



SOTTOAZIONE A. 1.3 SEMINARI E WORKSHOP**3.3.1 Tipologia di intervento**

Realizzazione di seminari, workshop sulle conoscenze in ambito apistico o che possano interessare l'attività apistica, quali, ad esempio, le buone pratiche apistiche, aspetti connessi alle problematiche dell'apicoltura anche in relazione al contrasto delle malattie o predatori dell'alveare, come di seguito individuati.

- Il seminario è un'attività articolata in uno o più incontri di discussione su argomenti specifici, al quale è possibile partecipare dibattendo ed approfondendo la tematica trattata. Tale percorso, breve (possono essere previste massimo 8 ore) e strutturato in un programma, mira all'approfondimento di un tema specifico mediante l'intervento di uno o più relatori.

- I workshop/focus group sono attività attraverso le quali si può partecipare ad analisi su argomenti specifici e/o risultati di ricerche con un gruppo ristretto di relatori che interagiscono su un argomento centrale oggetto dell'evento. Il focus group è una discussione tipicamente svolta da gruppi omogenei al loro interno costituiti da persone la cui attenzione è focalizzata su un argomento specifico. Un moderatore esperto, indirizza e guida la discussione tra i partecipanti, facilitandone l'interazione all'interno di un confronto interpersonale. Per tale attività è prevista una durata massima di 8 ore.

3.3.2 Limiti e condizioni

- Gli interventi devono essere erogati in forma gratuita per tutti i partecipanti; la partecipazione ai seminari e convegni deve essere aperta a tutti gli interessati del settore apistico, siano essi apicoltori, operatori e tecnici del settore agricolo e tecnici apistici.
- Le forme associate o loro aggregazioni devono rappresentare un numero di soci non inferiore a 200. Nel caso di aggregazioni tra forme associate, la domanda dovrà essere presentata dalla forma associata più numerosa, allegando una lettera di intenti contenente anche la delega alla presentazione della domanda e alla riscossione del contributo, sottoscritta dai presidenti delle forme associate aggregate.
- Il numero minimo dei partecipanti ai seminari/Workshop deve essere pari a 20.
- La durata minima di ciascun intervento Workshop e/o seminario è di 3 ore; la durata massima di 8 ore.
- I seminari e workshop dovranno essere comunicati, con le modalità definite al paragrafo 4.8.4 a pena la non ammissibilità della spesa.
- Negli interventi deve essere presente un Tutor: rientrano in questa categoria i laureati, i diplomati o esperti di settore, che saranno utilizzati come supporto alla docenza e/o alla gestione del Progetto informativo e delle singole iniziative informative e che possono svolgere anche il ruolo di relatore, se in possesso delle competenze necessarie. In ogni caso lo stesso soggetto non può svolgere le due attività in contemporanea nel medesimo seminario/workshop.

Il tutor garantisce un costante coordinamento e supporto operativo ai partecipanti durante l'attività informativa. Garantisce una adeguata presenza in sala, comunque superiore al 25% delle ore di durata del seminario/workshop, documentata mediante l'apposizione della relativa firma nel registro. Il tutor è altresì responsabile della compilazione, nel registro, delle presenze dei partecipanti e delle ore delle azioni informative svolte.

- Tutti gli interventi organizzati saranno certificati dal registro presenze firmato dai partecipanti e dai relatori durante l'intervento, secondo lo schema approvato da AVEPA. Lo stesso dovrà essere mantenuto nella sede della Forma associata per almeno 3 anni successivi dalla liquidazione del presente bando e reso disponibile ad AVEPA nelle modalità e tempistiche dalla medesima previste e comunicate.
Al fine della registrazione delle presenze dei partecipanti alle azioni quali seminario/workshop il registro presenze deve essere presentato, per la sua validazione, presso una delle sedi AVEPA prima dell'avvio di ciascun seminario/workshop.
- Gli interventi dovranno essere effettuati da personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità in funzione degli obiettivi dell'intervento informativo proposto; in



518d2362



particolare, viene richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento al titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea); la specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale acquisita. (L'esperienza professionale è attestata dall'iscrizione nell'elenco regionale dei tecnici apistici oppure dalla conduzione di apiari per almeno 5 anni precedenti al 31/12/2024, verificabile dalle registrazioni in anagrafe nazionale).

- Le sedi utilizzate dovranno in qualsiasi caso essere conformi alle vigenti normative in tema di norme igieniche di sicurezza e normativa antinfortunistica (D.lgs. n. 81/2008), normativa prevenzione incendi (DPR 151/2011), normativa sicurezza impianti (D.L. n. 300/2006 legge di conversione 17/2007), e di ogni altra prescrizione inerente il rispetto del "distanziamento sociale", se previsto.
- Le iniziative, ed i relativi materiali, non devono contenere riferimenti a marchi commerciali di prodotti o produttori, né promuovere prodotti specifici.
- Le iniziative, ed i relativi materiali devono garantire il rispetto degli "Obblighi di pubblicità" di cui al successivo paragrafo 4.8.3 lettera c.

Il mancato rispetto di uno degli obblighi elencati comporta l'esclusione dal contributo dell'attività, intesa come giornata/sede, a cui fa riferimento l'inadempienza.

Nel caso in cui il beneficiario del contributo erogato con il presente bando, riceva un sostegno da altre fonti (es. sponsor), dimostrato da idonea documentazione e comunicato ad AVEPA prima della realizzazione dell'evento, questo sostegno è consentito a condizione che non superi la differenza tra la Spesa Ammessa e la Spesa Finanziata. Qualora il beneficiario, realizzi il convegno con finanziamenti provenienti da altre fonti (es. sponsor), ma il sostegno superi la differenza tra Spesa Ammessa e Spesa Finanziata può a seguito di motivata richiesta da presentare ad AVEPA preventivamente alla realizzazione dell'evento, destinare il contributo concesso per l'azione alle altre sotto azioni dell'azione A. Nel caso in cui il sostegno da parte di esterni (es. sponsor), non venga comunicato ad AVEPA, preventivamente alla realizzazione dell'evento, il contributo concesso sarà revocato.

Ferma restando la spesa ammessa la forma associata può, nelle modalità sopra indicate, comunicare variazioni rispetto alla numerosità, tipologia, durata o numero minimo partecipanti; quest'ultimo parametro valutato anche in sede di rendicontazione per la determinazione del contributo liquidabile.

Webinar – Seminario interattivo svolto in internet

L'azione A.1.3 potrà essere svolta anche con modalità webinar.

1. l'organizzatore del Webinar (Forme associate), dovrà comunicare ad AVEPA che l'incontro si svolgerà in modalità webinar, il nome di un referente per il singolo seminario e l'indirizzo della sede da cui si collegherà il relatore, almeno 2 giorni lavorativi prima della data del seminario;
2. contestuale invio via PEC all'AVEPA, di un prospetto descrittivo di strumenti e modalità di gestione del webinar. Tale documento deve contenere anche web link ed eventuali credenziali per poter permettere ad AVEPA di accedere da remoto all'incontro;
3. gli organizzatori degli incontri dovranno attenersi ad ogni ulteriore procedura e disposizione impartita da AVEPA sulle modalità di gestione dei seminari via web, al fine del corretto svolgimento dei controlli istruttori e del monitoraggio delle attività;

In assenza di documentazione probante lo svolgimento del seminario (es. videoregistrazione) il corso non sarà finanziato.

3.3.3 Percentuale di contributo e spese ammissibili

L'importo a bando per la presente sotto azione è pari a 60.000,00 euro.

La percentuale di contributo è pari al 100% della spesa ammissibile.



518d2362



Spese ammissibili

La spesa massima ammissibile per intervento di Work shop e/o seminariale in presenza, parametrata sui valori di Unità di costo utilizzati nell'ambito del Programma Operativo Sociale Europeo (DGR n. 685/2023), è pari ai valori calcolati, secondo la seguente tabella:

Tipologia intervento	Workshop /Seminari	Seminari	Seminari	Workshop /Seminari	Seminari	Seminari	Workshop /Seminari	Seminari	Seminari
Durata	<4 ore			4 ore			8 ore		
Numero minimo partecipanti	20	40	80	20	40	80	20	40	80
1 docente	400 €/h	450 €/h	500€/h	470 €/h	540 €/h	590 €/h	350 €/h	410 €/h	510 €/h
2 docenti	450 €/h	500 €/h	550 €/h	530 €/h	600 €/h	660 €/h	410 €/h	470 €/h	570 €/h
3 docenti	500 €/h	550 €/h	610 €/h	600€/h	660 €/h	720 €/h	470 €/h	540 €/h	630 €/h

Concorrono alla determinazione della spesa massima ammissibile, per intervento di Work shop e/o seminariale in presenza, le seguenti spese inerenti i costi di progettazione, coordinamento e realizzazione dell'intervento:

- personale impiegato nelle attività informative;
- compenso e rimborso spese per docenti, relatori, tutor;
- affitto dei locali e delle attrezzature necessarie allo svolgimento del convegno/seminario;
- assicurazioni relative ai partecipanti;
- stampa inviti, manifesti, spese postali (si intendono le spese per servizi postali, non sono ammissibili spese per francobolli o altro che non possano essere direttamente imputabili all'invio dei notiziari);
- welcome coffe (solamente per interventi di durata pari o superiore a 4 ore);
- Buffet (solamente per interventi da 8 ore);
- spese sostenute per la realizzazione di supporti informativi cartacei o digitali a favore dei partecipanti ai convegni e ai seminari;
- spese generali sostenute per la realizzazione del convegno/seminario (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.1.).



518d2362



La spesa massima ammissibile per i Webinar – Seminario interattivo svolto in internet, parametrata sui valori di Unità di costi utilizzati nell'ambito del Complemento allo sviluppo rurale per l'intervento SRH 04 (DGR n. 1134/2024), è pari a 210,00 euro/ora.

Concorrono alla determinazione della spesa massima ammissibile, per intervento di Webinar – Seminario interattivo svolto in internet le seguenti spese:

- a. Personale impiegato nelle attività informative
- b. Docenze e tutoraggio;
- c. Acquisto di servizi e consulenze;
- d. Altre spese necessarie al funzionamento delle attività quali spese generali sostenute per la realizzazione degli interventi informativi (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.1.).

3.3.4 Criteri per l'assegnazione delle risorse

In caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste pervenute, la somma disponibile verrà ripartita tra le forme associate in base alla consistenza dell'“elenco soci”, validato da AVEPA, sulla base di quanto previsto al paragrafo 4.2 “Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni”.

3.3.5 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto

Scheda informativa, secondo lo schema approvato da AVEPA, sull'azione proposta, che dovrà indicare il totale delle ore previste per i seminari e workshop suddivisi per le tipologie previste in tabella (Paragrafo 3.3.3) con relativo costo orario.

3.3.6 Documentazione specifica da allegare per la rendicontazione

Il sostegno è riconosciuto sulla base di costi effettivamente sostenuti e direttamente imputabili alle attività.

I beneficiari dovranno presentare:

- Elenco, su foglio di calcolo fornito da AVEPA, degli eventi conclusi con precisate le attività preventivamente concluse, con indicati per ogni data: gli argomenti trattati, i relatori e tutor coinvolti con le ore svolte dagli stessi, il n. partecipanti eventuale materiale consegnato.
- Documentazione delle spese sostenute come da paragrafo 4.5.
- Eventuale documentazione richiesta da AVEPA al fine delle verifiche di competenza.
- Curriculum vitae del personale docente, se non già presentati ad AVEPA (sono ammissibili anche i curriculum aggiornati fino a due anni precedenti il 2025).

La rendicontazione deve essere presentata sulla base delle caratteristiche degli interventi effettivamente svolti in relazione al numero di partecipanti e durata dei workshop e/o seminari svolti con riferimento ai parametri indicati nella tabella di cui al paragrafo 3.3.3 “Percentuale di contributo e spese ammissibili”, nei limiti della spesa ammessa. Qualora nella realizzazione degli eventi si palesassero, ad esempio, un numero di partecipanti minore di quanto previsto, in sede di rendicontazione ne conseguirà una riduzione del finanziamento applicando la tabella del paragrafo 3.3.3 “Contributo”.



518d2362



SOTTOAZIONE A.1.4 AZIONI DI COMUNICAZIONE**3.4.1 Tipologia di intervento**

Con il presente provvedimento vengono previsti gli interventi di seguito specificati:

1. notiziario associativo;
2. realizzazione di nuovo sito vetrina;
3. mantenimento e aggiornamento della presenza digitale del sito internet;
4. realizzazione e/o mantenimento e aggiornamento della presenza digitale del sito internet con realizzazione di nuovi video;

3.4.2 Limiti e condizioni:

- Gli interventi devono essere erogati in forma gratuita per tutti i partecipanti.

Limitatamente ai notiziari associativi:

- I notiziari associativi dovranno essere realizzati con uno "standard qualitativo minimo" come appresso descritto:
 - a) composizione minima: quattro facciate A4;
 - b) contenuto - presenza di almeno tre delle seguenti tipologie di argomento:
 - calendario dei trattamenti, con particolare riferimento al Piano di lotta alla varroatosi predisposto dal Centro Regionale di Apicoltura;
 - informazioni sulle principali malattie dell'alveare e sui metodi di lotta;
 - notizie sul mercato del miele;
 - indicazioni sulla buona pratica apistica;
 - segnalazioni di articoli di interesse apistico a disposizione presso la sede associativa;
 - informazioni sulle fioriture;
 - note legislative e fiscali riguardanti il settore apistico;
 - informazioni e calendari riferiti alle attività di cui all'azione A "Assistenza tecnica" e informazione agli apicoltori, seminari e workshop.
 - c) presenza di almeno un riquadro dedicato ad uno dei seguenti argomenti:
 - informazioni sulle modalità e tempistiche di iscrizione e registrazione nella Banca dati nazionale;
 - informazioni sulla disponibilità dei tecnici alle visite aziendali (nominativi, recapiti).
 - d) presenza del logo Unionale, scaricabile al link: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/ e la dicitura "Cofinanziato dall'Unione Europea" e, nello stesso frontespizio, il logo del Ministero richiedibile a webmaster@masaf.gov.it e il logo della Regione del Veneto.
- Rispetto di quanto riportato al capitolo 4 "Disposizioni generali" del presente allegato ed in particolare al comma c) del paragrafo 4.8.3 Obblighi di pubblicità.

Sono casi di esclusione dal contributo il non rispetto degli obblighi sopra citati.



518d2362



Qualora le spese di realizzazione del notiziario associativo fossero coperte in parte da finanziamenti provenienti da altri Enti pubblici, dimostrati da idonea documentazione, fatto salvo il rispetto dello standard minimo come sopra definito, le spese non sostenute potranno essere destinate dal beneficiario alle altre sotto azioni della Misura A, a seguito di motivata richiesta, da presentare ad AVEPA preventivamente alla realizzazione del notiziario.

Nel caso in cui parte della superficie di stampa dei notiziari risulti occupata da inserti pubblicitari, il contributo sarà ridotto in proporzione a tale superficie.

Limitatamente alla realizzazione di nuovo un sito:

- Realizzazione di nuovo sito vetrina, composto da 5 o 6 pagine principali quali, a titolo di esempio Home, Chi siamo, Prodotti, Contatti, ecc.
- Non possono accedere al contributo, per la realizzazione di un sito internet, le forme associate beneficiarie per tale intervento dei fondi UE sui programmi 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
- I siti dovranno essere realizzati con uno "standard qualitativo minimo" come appresso descritto:
 - a. Contenuto - presenza almeno delle seguenti tipologie di argomento:
 - calendario aggiornato dei trattamenti con particolare riferimento alle "Linee guida per il controllo dall'infestazione da Varroa destructor" predisposte dal Centro regionale per l'apicoltura
 - informazioni sulle principali malattie dell'alveare e sui metodi di lotta;
 - notizie sul mercato del miele;
 - indicazioni sulle buone pratiche apistiche;
 - segnalazioni di articoli di interesse apistico a disposizione presso la sede associativa;
 - informazioni sulle fioriture;
 - note legislative e fiscali riguardanti il settore apistico;
 - modalità di erogazione e contatti per assistenza tecnica e interventi informativi, se erogati.
 - b. Rispetto delle seguenti condizioni:
 - presenza di informazioni sulle modalità e tempistiche di iscrizione e registrazione nella Banca dati nazionale;
 - presenza di informazioni sulla disponibilità dei tecnici alle visite aziendali (nominativi, recapiti)
 - presenza del logo Unionale, scaricabile al link: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/ e la dicitura "Cofinanziato dall'Unione Europea" e, nello stesso frontespizio, il logo del Ministero richiedibile a webmaster@masaf.gov.it e il logo della Regione del Veneto.
 - assenza di pubblicità di ditte fornitrici e prodotti per l'apicoltura.
- Rispetto di quanto riportato al capitolo 4 "Disposizioni generali" del presente allegato ed in particolare al comma c) del paragrafo 4.8.3 Obblighi di pubblicità ed al paragrafo 4.8.2. Beni materiali ed immateriali.

Sono casi di esclusione dal contributo il non rispetto degli obblighi sopra citati.



Limitatamente al mantenimento e aggiornamento della presenza digitale del sito internet:

- Mantenimento tecnico e aggiornamento dei contenuti del sito e profili social dell'associazione;
- Rispetto di quanto riportato al capitolo 4 "Disposizioni generali" del presente allegato ed in particolare al comma c) del paragrafo 4.8.3 Obblighi di pubblicità.
- Mancanza di pubblicità di ditte fornitrici e prodotti per l'apicoltura.

Sono casi di esclusione a contributo il non rispetto degli obblighi sopra citati.

Limitatamente al mantenimento e aggiornamento della presenza digitale del sito internet con realizzazione di nuovi video

- Oltre alla realizzazione e/o mantenimento e aggiornamento della presenza digitale del sito è ammessa anche la produzione di video dimostrativi in riferimento alle corrette pratiche apistiche da attuare in apiario.
- I video dovranno essere pubblicati all'interno del sito della forma associata e nei canali "social" gestiti dalla medesima e dovranno essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni in termini di contenuti, loghi e diciture come appresso descritto:
 - a. Contenuto – trattazione di almeno una delle seguenti tipologie di argomento:
 - informazioni sulle principali malattie dell'alveare e sui metodi di lotta;
 - indicazioni sulle buone pratiche apistiche;
 - b. Rispetto delle seguenti condizioni:
 - presenza, all'inizio o alla fine del video del logo Unionale, scaricabile al link: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/ e la dicitura "Cofinanziato dall'Unione Europea" e, nella medesima immagine, il logo del Ministero richiedibile a webmaster@masaf.gov.it e il logo della Regione del Veneto.
 - Assenza di pubblicità di ditte fornitrici e prodotti per l'apicoltura.
- Il prodotto può prevedere l'utilizzo di riprese originali e/o animazioni in "motion graphic".
- I Video dovranno essere approvati dal consiglio direttivo della forma associata che ne risulta responsabile sui contenuti.
- I contenuti del video inerenti le "malattie dell'alveare" dovranno essere approvati da un medico veterinario iscritto all'ordine.
- La ditta scelta per la realizzazione del video deve essere registrata presso la Camera di commercio con il codice ATECO 591100 "Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi", così come le altre ditte per le quali è stato presentato il preventivo.
- Rispetto di quanto riportato al capitolo 4 "Disposizioni generali" del presente allegato ed in particolare al comma c) del paragrafo 4.8.3 Obblighi di pubblicità.

Sono casi di esclusione dal contributo il non rispetto degli obblighi sopra citati.

3.4.3 Percentuale di contributo e spese ammissibili

L'importo a bando per la presente sotto azione è pari a 40.000,00 euro.

La percentuale di contributo è pari al 100% della spesa ammissibile.

La spesa massima ammissibile per forma associata per il sito internet è:

- a. per la realizzazione di un nuovo sito internet, in base ai costi di mercato, è pari ad euro 3.000,00;



- b. per il mantenimento e aggiornamento della presenza digitale del sito internet, in base ai costi di mercato, è pari ad euro 4.000,00;
- c. per il mantenimento e aggiornamento della presenza digitale del sito internet con realizzazione di nuovi video, in base ai costi di mercato, è pari ad euro 6.500,00;
- d. per la realizzazione di un nuovo sito internet con realizzazione di video, in base ai costi di mercato, è pari ad euro 5.500,00.

Concorrono alla determinazione della spesa massima ammissibile sopra riportata le seguenti spese:

- 1. spese di personale o consulenti impegnati nella realizzazione di notiziari associativi ai soci;
- 2. spese di materiali e servizi necessari per la realizzazione di notiziari associativi ai soci;
- 3. spese direttamente e univocamente riferibili alla spedizione di notiziari associativi ai soci (si intendono le spese per servizi postali, non sono ammissibili spese per francobolli o altro che non possano essere direttamente imputabili all'invio dei notiziari);
- 4. spese per servizi erogati per la realizzazione di un sito internet;
- 5. spese per servizi erogati per la manutenzione/mantenimento del sito internet;
- 6. spese per servizi erogati da parte di ditte specializzate nella realizzazione dei video;
- 7. spese generali sostenute per la realizzazione delle attività (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.1.).

3.4.4 Criteri per l'assegnazione delle risorse

In caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste pervenute, la somma disponibile verrà ripartita tra le forme associate in base alla consistenza dell'“elenco soci”, validato da AVEPA, sulla base di quanto previsto al paragrafo 4.2 “Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni”.

3.4.5 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto

- Scheda informativa, secondo lo schema approvato da AVEPA sulle caratteristiche e contenuti del notiziario associativo, sulle informazioni utili alla quantificazione della spesa, e/o del sito internet che si vuole realizzare, o aggiornare/mantenere, nonché per le tipologie e numerosità di video preventivati.
- Preventivi di spesa (vedi riferimento al paragrafo 4.6.4).



518d2362



AZIONE A2.**“ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA ALLE AZIENDE”****3.5.1 Tipologia di intervento**

Realizzazione di servizi di assistenza tecnica e di consulenza di tipo avanzato agli apicoltori, orientati prioritariamente a:

- all'utilizzazione di buone norme di tecnica apistica nonché l'applicazione delle acquisizioni più recenti in materia di buone pratiche di allevamento delle api e tecnologie di lavorazione del miele;
- alla legislazione apistica, iscrizione e registrazione all'anagrafe nazionale, gli andamenti produttivi, di consumo e di mercato dei diversi prodotti apistici, le norme che regolano la produzione di qualità;
- ai rapporti tra apicoltori, veterinari ed A-ULSS, al fine di garantire un'efficace azione di prevenzione e lotta delle patologie dell'alveare attraverso la razionale scelta dei presidi da impiegare, dei tempi e delle modalità di somministrazione degli stessi;
- alle tecniche di riproduzione delle api regine.

3.5.2 Limiti e condizioni

L'attività di assistenza tecnica potrà essere svolta attraverso incontri tecnici in forma aggregata, in sede o realizzati sul territorio, attività dimostrative in campo, incontri diretti con gli apicoltori in azienda.

- I destinatari finali dei servizi di assistenza tecnica previsti dalla misura sono gli apicoltori.
- Al fine della registrazione delle sessioni di assistenza tecnica la Forma associata deve tenere un “registro cartaceo dell'assistenza tecnica erogata” controfirmato da ciascun apicoltore che attesti l'attività di assistenza tecnica svolta attraverso le visite aziendali, o presso la sede dell'associazione, come da prospetto messo a disposizione da AVEPA.
Le informazioni minime saranno: il tecnico coinvolto, i nominativi dell'apicoltore/gli apicoltori a cui è stata erogata l'assistenza tecnica, la data il luogo le ore e l'argomento oggetto di assistenza;
Lo stesso dovrà essere mantenuto nella sede della Forma associata per almeno 3 anni successivi dalla liquidazione del presente bando e reso disponibile ad AVEPA nelle modalità e tempistiche dalla medesima previste e comunicate.
- Per lo svolgimento delle attività sopra citate, le forme associate dovranno avvalersi di una o più delle seguenti figure: tecnici apistici, scelti tra i propri soci iscritti all'elenco regionale di cui alla LR n. 23/1994, medici veterinari o persone di comprovata esperienza o formazione professionale. (L'esperienza professionale è attestata dalla conduzione di apiari per almeno 5 anni precedenti al 31/12/2024, verificabile dalle registrazioni in anagrafe nazionale. La comprovata formazione professionale è attestata dall'acquisizione di specifiche competenze accademiche relative a corsi o approfondimenti di laurea o di dottorato sul settore apistico).
- Gli incontri tecnici in forma aggregata in sede o realizzati sul territorio dovranno essere comunicati, con le modalità definite al paragrafo 4.8.4 a pena la non ammissibilità della spesa.
- Le sedi utilizzate nell'assistenza tecnica in forma aggregata dovranno in qualsiasi caso essere conformi alle vigenti normative in tema di norme igieniche di sicurezza e normativa antinfortunistica (D.lgs. n. 81/2008), normativa prevenzione incendi (DPR 151/2011), normativa sicurezza impianti (D.L. n. 300/2006 legge di conversione 17/2007), e di ogni altra prescrizione inerente il rispetto del “distanziamento sociale”, se previsto.
- Le iniziative, ed i relativi materiali devono garantire il rispetto degli “Obblighi di pubblicità” di cui al successivo paragrafo 4.8.3 lettera c.

Il mancato rispetto di uno degli obblighi elencati comporta l'esclusione dal contributo dell'attività.



518d2362



3.5.3 Percentuale di contributo e spese ammissibili

L'importo a bando per la presente sotto azione è pari a 185.000,00 euro.

La percentuale di contributo è pari al 90% della spesa ammissibile della associazione beneficiaria.

Quindi, risulta a carico della forma associata o degli apicoltori destinatari finali, la differenza tra la spesa ammessa effettivamente sostenuta ed il contributo concesso.

La spesa massima ammissibile, parametrata sui valori di Unità di costo utilizzati nell'ambito della Rete Rurale Nazionale, è pari a 62 euro/ora, comprensive di spese generali, di assistenza tecnica erogata.

Il limite di spesa massima ammissibile, pro rata, ogni 100 soci apicoltori, regolarmente iscritti pari a 5.000,00 euro comprensive di spese generali.

La spesa massima ammissibile per singolo tecnico è pari a 15.000 euro, comprensive di spese generali.

Spese ammissibili

Concorrono alla determinazione della spesa massima ammissibile, così come parametrata sui valori di unità di costo nell'ambito della Rete Rurale Nazionale, le seguenti spese:

- a) rimborsi spese ai tecnici impiegati dalle forme associate (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.2.);
- b) compensi per prestazioni occasionali o collaborazioni coordinate da parte o per personale di comprovata esperienza o formazione professionale nell'ambito dell'assistenza tecnica erogata;
- c) spese sostenute per personale tecnico dipendente della forma associata impiegato nello svolgimento di attività di assistenza tecnica, comprensiva degli oneri assistenziali e previdenziali;
- d) affitto ad uso locali e attrezzature per la realizzazione dell'assistenza tecnica erogata in forma aggregata;
- e) spese generali sostenute per la realizzazione delle iniziative di assistenza tecnica (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.1).

3.5.4 Criteri per l'assegnazione delle risorse

In caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste pervenute, la somma disponibile verrà ripartita tra le forme associate in base alla consistenza dell'"elenco soci", validato da AVEPA, sulla base di quanto previsto al paragrafo 4.2 "Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni".

3.5.5 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto

- scheda informativa, secondo lo schema approvato da AVEPA, con indicazione delle modalità di erogazione dell'assistenza tecnica il numero di ore programmate e il costo medio ora preventivato;
- delibera assembleare o del consiglio direttivo, secondo le previsioni statutarie, concernente i criteri di individuazione del personale, a cui affidare le attività di assistenza tecnica, aventi i requisiti prescritti al punto "limiti e condizioni".

3.5.6 Documentazione specifica da allegare alla domanda di pagamento

Il sostegno è riconosciuto sulla base di costi effettivamente sostenuti.

I beneficiari dovranno presentare:

- La documentazione delle spese sostenute come da paragrafo 4.5.
- Elenco, su foglio di calcolo fornito da AVEPA, dell'attività svolta nelle visite aziendali e negli incontri in forma aggregata preventivamente comunicati come da paragrafo 4.8.4, le informazioni minime saranno: il tecnico coinvolto, i nominativi dell'apicoltore/gli apicoltori a cui è stata erogata l'assistenza tecnica, la data il luogo le ore e l'argomento oggetto di assistenza;
- Eventuale documentazione richiesta da AVEPA al fine della verifica di quanto previsto nel medesimo paragrafo.
- Per il personale dipendente della forma associata dichiarazione del rappresentante legale attestante quanto previsto al paragrafo 4.6.3.



518d2362



SCHEDA INTERVENTO B “INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI”**AZIONE B1 “LOTTA A PARASSITI E MALATTIE”****3.6 Obiettivi Specifici**

OS.2 migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;

OS.3 migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore;

OS.6 contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

SOTTOAZIONE B.1.1 ATTREZZATURE VARIE**3.7.1 Tipologia di intervento**

- a. Acquisto di arnie con fondo a rete.
- b. Sublimatori con relativa maschera di protezione da antigas e combinati e anti particolati.

3.7.2 Limiti e condizioni

- Destinatari finali dell'azione sono gli apicoltori e le forme associate che svolgono direttamente l'attività di apicoltura.
- Rispetto a quanto riportato al capitolo 4” Disposizioni generali” ed in particolare al paragrafo 4.8. “Vincoli e prescrizioni”.
- Tutte le attrezzature finanziate alle forme associate devono:

- rimanere di proprietà di queste con vincolo di destinazione d'uso, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, per l'intero periodo vincolativo di cui al paragrafo 4.8.2 “Materiali e attrezzature varie”;
- essere destinate a beneficio dei soci entro il termine previsto per la rendicontazione.

La forma associata può rendere disponibili le attrezzature acquistate, tramite contratto scritto di comodato d'uso, agli apicoltori soci che ne fanno richiesta, secondo criteri di trasparenza e di turnazione dalle medesime definiti e resi noti ai soci, e favorendo coloro che, nel periodo luglio 2024 – giugno 2025, sono stati oggetto di un provvedimento di distruzione, disposto dall'autorità sanitaria competente, di alveari infetti da peste americana, peste europea o nosemiasi.

Il medesimo contratto deve riportare gli elementi di trasparenza del contributo rispetto all'attrezzatura oggetto del comodato al fine di garantire che la distribuzione/affidamento del materiale non generi reddito per la forma associata.

Si ribadisce che ai sensi della normativa comunitaria il responsabile del finanziamento concesso è la forma associata.

Sono casi di esclusione dal contributo il non rispetto degli obblighi sopra citati.

3.7.3 Percentuale di contributo e spese ammissibili

L'importo a bando per la presente sotto azione è pari a 110.000,00 euro.

La percentuale di contributo è pari al 75% della spesa ammissibile.

La forma associata non può distribuire/affidare più di 55 arnie ad un unico apicoltore.



518d2362



Il limite, sulle arnie distribuite/affidate sopra indicato non viene applicato agli apicoltori beneficiari finali che nel periodo luglio 2024 – giugno 2025, siano stati oggetto di un provvedimento di distruzione, disposto dall'autorità sanitaria competente, di alveari infetti da peste americana, peste europea o nosemiasi (copia del provvedimento dovrà essere tenuta presso la forma associata beneficiaria).

La spesa ammissibile massima per singola arnia completa con melario e telaini con fondo a rete anti varroa è pari a 110,00 euro

Spese ammissibili

1. spese sostenute per l'acquisto di nuove arnie complete con melario e fondo a rete anti varroa, arnie complete con fondo a rete anti varroa, arnette con fondo a rete anti varroa;
 2. spese per l'acquisto di sublimatori e sistemi di protezione certificati secondo la norma EN14387:2008 (gas e vapori) quale maschera a pieno facciale con filtro ABEK1 (6059);
 3. spese generali sostenute per la realizzazione delle attività (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.1.).
- Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di arnie e attrezzature usate, né spese di manutenzione, riparazione e trasporto delle stesse.
- Non è ammissibile la spesa relativa all'acquisto di materiale necessario per la costruzione in proprio e/o in economia delle arnie.
- Le arnie devono essere acquistate complete di tutti i componenti, non risulta ammissibile l'acquisto separato dei singoli componenti.

3.7.4 Criteri per l'assegnazione delle risorse

In caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste pervenute, la somma disponibile verrà ripartita tra le forme associate in base al numero degli alveari posseduti dai soci indicati nell'"elenco soci", validato da AVEPA, sulla base di quanto previsto al paragrafo 4.2 "Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni".

3.7.5 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto

- delibera assembleare o del consiglio direttivo, secondo le previsioni statutarie, concernente la selezione dei fornitori, i criteri di assegnazione dei materiali acquistati, le modalità di distribuzione e le caratteristiche della distribuzione/comodato.
- preventivi di spesa (vedi riferimento al paragrafo 4.6.4).

SOTTOAZIONE B 1.2 ACQUISTO DEGLI IDONEI FARMACI VETERINARI, STERILIZZAZIONE DELLE ARNIE E ATTREZZATURE APISTICHE

3.8.1 Tipologia di intervento

Sono ammessi a contributo:

- a.1. i farmaci registrati per la lotta alle malattie dell'alveare;
- a.2. la sterilizzazione della cera conferita dai soci per la produzione di nuovi fogli cerei;
- a.3. i servizi di risanamento del materiale con raggi gamma.

3.8.2 Limiti e condizioni

- Destinatari finali dell'azione sono gli apicoltori.
- Rispetto a quanto riportato al capitolo 4 "Disposizioni generali" ed in particolare al paragrafo 4.8. "Vincoli e prescrizioni".
- Le forme associate possono richiedere il contributo sulle spese, per l'acquisto di farmaci registrati per la lotta alle malattie dell'alveare, al fine della successiva cessione agli apicoltori associati.



518d2362



- È ammesso a contributo esclusivamente il materiale per il quale la forma associata è in grado di dimostrare la cessione all'apicoltore entro il termine previsto per la rendicontazione.
- I documenti giustificativi inerenti la cessione del bene devono indicare l'esatto importo del bene scontato del contributo.

Limiti e condizioni specifici per farmaci registrati per la lotta alle malattie dell'alveare:

- Rispetto della disciplina di cui al D.lgs. n. 193/2006 e ss.mm.ii (art 34 della legge 28 luglio 2016 n. 154). L'apicoltore, beneficiario della consegna del prodotto, è tenuto ad effettuare le necessarie registrazioni sul registro dei trattamenti e a conservare la pertinente documentazione così come previsto a norma del D.lgs. n. 193/2006. Nel caso in cui l'apicoltore non adempia alle registrazioni prescritte, la spesa relativa all'acquisto del prodotto verrà decurtata dalla spesa finanziata. La consegna del prodotto, da parte del canale autorizzato, sarà tracciata dalla lista dei DDT emessi per fattura.
- I prodotti, per la lotta alla varroa, sono quelli indicati nelle linee guida per il controllo dell'infestazione da Varroa destructor redatte dal Centro nazionale di riferimento per l'apicoltura dell'IZS delle Venezie.

Sono casi di esclusione dal contributo il non rispetto degli obblighi sopra citati.

3.8.3 Percentuale di contributo e spese ammissibili

L'importo a bando per la presente sotto azione è pari a 100.000,00 euro.

La percentuale di contributo è pari al 75% della spesa ammissibile.

Spese ammissibili

1. spese per prodotti autorizzati per la lotta agli aggressori dell'alveare;
2. spese relative ai farmaci registrati per la lotta alle malattie dell'alveare per la specie *Apis mellifera*, i prodotti per la lotta alla varroa devono essere previsti nelle linee guida redatte dal Centro Nazionale di riferimento per l'apicoltura dell'IZS delle Venezie;
3. spese per la lavorazione della cera di proprietà dell'apicoltore per la produzione di fogli cerei;
4. spese sostenute per il risanamento del materiale con raggi gamma;
5. spese generali sostenute per la realizzazione delle attività (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.1.).

3.8.4 Criteri per l'assegnazione delle risorse

In caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste pervenute, la somma disponibile verrà ripartita tra le forme associate in base al numero degli alveari posseduti dai soci indicati nell'"elenco soci", validato da AVEPA, sulla base di quanto previsto al paragrafo 4.2 "Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni".

3.8.5 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto

- Scheda informativa, secondo lo schema approvato da AVEPA, che descriva gli obiettivi e le tipologie di intervento previsti suddivisi per tipologia di intervento, con indicazione del numero degli apicoltori potenzialmente interessati agli interventi, ed il numero di alveari che verranno coinvolti dai trattamenti.
- Delibera assembleare o del consiglio direttivo, secondo le previsioni statutarie, concernente la selezione dei fornitori dei farmaci, i criteri di assegnazione dei farmaci, di gestione e messa a disposizione dei servizi di sterilizzazione e risanamento; nonché le modalità di distribuzione dei materiali sterilizzati.
- Preventivi di spesa (vedi riferimento al paragrafo 4.6.4).



518d2362



**AZIONE B2 “PREVENZIONE AVVERSITÀ CLIMATICHE”
SOTTO AZIONE B 2.1 “PREVENZIONE AVVERSITÀ CLIMATICHE”**

3.9.1 Tipologia di intervento

L'intervento risulta finalizzato a stimolare le forme associate alla creazione di un sistema di monitoraggio e allerta climatica sul territorio, anche in collegamento con l'attività di assistenza tecnica fornita dalle medesime alle aziende apistiche.

Gli interventi ammessi risultano essere finalizzati all'acquisto di attrezzature e impianti al fine di prevenire e contrastare cali della produttività e la mortalità delle api dovuti ad eventi climatici avversi.

3.9.2 Limiti e condizioni

- Destinatari finali dell'azione sono gli apicoltori e le forme associate che svolgono direttamente l'attività di apicoltura.
 - Rispetto a quanto riportato al capitolo 4” Disposizioni generali” ed in particolare al paragrafo 4.8. “Vincoli e prescrizioni”.
 - Sono ammessi gli acquisti, da parte delle forme associate, delle attrezzature riportate nel paragrafo “Percentuale di contributo” al fine dell'introduzione di innovazioni tecnologiche nelle aziende apistiche in grado di monitorare e prevenire le situazioni di emergenza climatica.
 - La forma associata ha l'obbligo di svolgere le attività sulla base di una progettualità e piano di controlli dalla medesima stabilito e approvato
 - Tutte le attrezzature finanziate alle forme associate devono:
 - rimanere di proprietà di queste con vincolo di destinazione d'uso, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, per l'intero periodo vincolativo di cui al paragrafo 4.8.2 “Materiali e attrezzature varie”;
 - essere destinate a beneficio dei soci entro il termine previsto per la rendicontazione.
- La forma associata può rendere disponibili le attrezzature acquistate, tramite contratto scritto di comodato d'uso, agli apicoltori soci che ne fanno richiesta, secondo criteri di trasparenza e di turnazione dalle medesime definiti e resi noti ai soci.
- Il medesimo contratto deve riportare gli elementi di trasparenza del contributo rispetto all'attrezzatura oggetto del comodato al fine di garantire che la distribuzione/affidamento del materiale non generi reddito per la forma associata.

Si ribadisce che ai sensi della normativa comunitaria il responsabile del finanziamento concesso è la forma associata.

Sono casi di esclusione dal contributo il non rispetto degli obblighi sopra citati.

3.9.3 Percentuale di contributo e spese ammissibili

L'importo a bando per la presente azione è pari a 35.000,00euro.

La percentuale di contributo è pari al 75% della spesa ammissibile, quindi, risulta a carico della forma associata, la differenza tra la spesa ammessa effettivamente sostenuta ed il contributo concesso.

La spesa ammissibile minima per forma associata, non può essere inferiore a 1.000,00 euro comprensivi delle spese generali.

La spesa ammissibile massima per forma associata, non può essere superiore a 10.000,00 euro comprensivi delle spese generali.

Non sono ammesse le spese per gli acquisti di macchinari o attrezzature usate o/e in leasing.



Spese ammissibili

Spese per:

1. sistemi di monitoraggio agrometeorologico degli alveari;
2. centraline per il settore apistico;
3. sistemi di monitoraggio da remoto degli alveari;
4. spese generali sostenute per la realizzazione delle attività (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.1.).

3.9.4 Criteri per l'assegnazione delle risorse

In caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste pervenute, la somma disponibile verrà ripartita tra le forme associate in base alla consistenza dell'“elenco soci”, validato da AVEPA, sulla base di quanto previsto al paragrafo 4.2 “Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni”.

3.9.5 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto

- Scheda informativa, secondo lo schema approvato da AVEPA, che descriva gli obiettivi e le tipologie di intervento previsti, con indicazione del numero degli apicoltori potenzialmente interessati agli interventi, ed il numero di alveari che verranno coinvolti;
- Delibera assembleare o del consiglio direttivo, secondo le previsioni statutarie, che approva la progettualità e piano di controlli utili al raggiungimento delle finalità dell'azione.
- Delibera assembleare o del consiglio direttivo, secondo le previsioni statutarie, che approvi le modalità dell'eventuale assegnazione delle attrezzature agli apicoltori dettagliandone gli impegni assunti, la durata dell'utilizzo degli stessi e del progetto.
- Preventivi di spesa (vedi riferimento al paragrafo 4.6.4).

3.9.6 Documentazione specifica da allegare alla domanda di pagamento

- Registri dei soci a cui sono affidate le attrezzature, nonché l'eventuale documentazione richiesta da AVEPA;
- Risultati annuali del monitoraggio svolto al 30/06/2026 dalla forma associata, sulla base della progettualità inizialmente approvata (la relazione dovrà esplicitare il n. alveari e apicoltori interessati nell'azione, le attrezzature finanziate e l'attività svolta).

L'assenza della documentazione prevista porta la decadenza del contributo per tale azione.



518d2362



AZIONE B3“RIPOPOLAMENTO PATRIMONIO APISTICO”**3.10.1 Tipologia dell'intervento**

Acquisto di api regine, sciami (nuclei, famiglie) delle sottospecie *Apis mellifera ligustica*, *Apis mellifera carnica*.

Al fine della corretta individuazione degli interventi si precisano le seguenti definizioni:

- a. “sciame naturale”: l'insieme di api che migrano con un'ape regina da un alveare troppo popoloso per costituire una nuova colonia;
- b. “Nucleo” o “sciame artificiale”: nuova colonia di api costituita dall'apicoltore e che è composta da una regina dell'anno di formazione del nucleo e da una quantità di api sufficiente a garantire la sopravvivenza del nucleo stesso;
- c. “Pacco d'api”: insieme di api operaie, del peso di circa 1-1,5 kg, con o senza regina, commercializzato in apposito contenitore adatto al trasporto;
- d. “Api regine”: ape regina commercializzata in apposita gabbietta in cui è posta insieme ad alcune api operaie “accompagnatrici” e una adeguata quantità di candito.

3.10.2 Limiti e condizioni

- Destinatari finali dell'azione sono gli apicoltori.
- Rispetto a quanto riportato al capitolo 4” Disposizioni generali” ed in particolare al paragrafo 4.8. “Vincoli e prescrizioni”.
- Gli sciami (nuclei, famiglie) e le api regine sono ammessi al contributo a condizione che al momento dell'acquisto, sia corredato di certificazione attestante l'appartenenza delle api alle sottospecie autoctone *Apis mellifera ligustica*, per quanto riguarda l'intero territorio regionale e *Apis mellifera carnica*, limitatamente alla provincia di Belluno. La certificazione è rilasciata dal CREA – Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente di Bologna o da soggetti che abbiano accreditato l'analisi di classificazione della sottospecie di *Apis mellifera* presso Accredia.
- Gli apiari di destinazione del materiale acquistato dovranno rimanere all'interno del territorio regionale per *Apis mellifera ligustica* e della Provincia di Belluno per l'*apis mellifera carnica*.
- Le forme associate possono richiedere il contributo sulle spese, per l'acquisto del materiale genetico specificato al paragrafo “tipologie d'intervento” al fine della successiva cessione agli apicoltori associati.
- È ammesso a contributo esclusivamente il materiale per il quale la forma associata è in grado di dimostrare la cessione all'apicoltore entro il termine previsto per la rendicontazione.
- I documenti giustificativi inerenti la cessione del bene devono indicare l'esatto importo del bene scontato del contributo.

Si ribadisce che ai sensi della normativa comunitaria il responsabile del finanziamento concesso è la forma associata.

Sono casi di esclusione dal contributo il non rispetto degli obblighi sopra citati.

3.10.3 Percentuale di contributo e spese ammissibili

L'importo a bando per la presente azione è pari a 120.676,84 euro.

La percentuale di contributo è pari al 75% della spesa ammissibile.

La spesa massima ammissibile per intervento è così definita:

Api regine euro 17,00;

Sciami, nuclei, famiglie euro 120,00.



518d2362



La forma associata non può cedere più di 25 Sciami, nuclei, famiglie agevolati dal presente bando ad un unico apicoltore; tale numerosità non viene applicata per gli apicoltori che, nel periodo luglio 2024 – giugno 2025:

- siano stati oggetto di un provvedimento di distruzione, disposto dall'autorità sanitaria competente, di alveari infetti da peste americana, peste europea o noseemia (copia del provvedimento dovrà essere tenuta presso la forma associata beneficiaria);
- siano stati oggetto di attacco/saccheggio e morte di alveari a causa della presenza di Vespa velutina, accertati dalla competente autorità.

Spese ammissibili

1. spese sostenute per l'acquisto di api regine, sciami, nuclei, famiglie delle razze Apis mellifera ligustica e Apis mellifera carnica per la sola Provincia di Belluno;
2. spese generali sostenute per la realizzazione delle attività (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.1.).

3.10.4 Criteri per l'assegnazione delle risorse

In caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste pervenute, la somma disponibile verrà ripartita tra le forme associate in base al numero degli alveari posseduti dai soci indicati nell'"elenco soci", validato da AVEPA, sulla base di quanto previsto al paragrafo 4.2 "Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni".

3.10.5 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto

- delibera assembleare o del consiglio direttivo, secondo le previsioni statutarie, le caratteristiche dell'affidamento, nonché degli eventuali obblighi per l'affidatario eccedenti i vincoli di destinazione d'uso e di inalienabilità del materiale acquistato.
- Preventivi di spesa (vedi riferimento al paragrafo 4.6.4).



518d2362



AZIONE B5 “ACQUISTO DI ATTREZZATURE E SISTEMI DI GESTIONE”**3.11.1 Tipologia di intervento**

L'intervento risulta finalizzato alla creazione e/o al miglioramento, presso le sedi delle forme associate, di sale di smielatura destinate alla lavorazione collettiva delle produzioni dei soci delle medesime.

Gli interventi ammessi risultano essere finalizzati all'acquisto di attrezzature e ed impianti per la lavorazione ed il confezionamento dei prodotti apistici in forma aggregata presso le sale di smielatura condotte dalle forme associate.

3.11.2 Limiti e condizioni

- Rispetto di quanto riportato al capitolo 4 “Disposizioni generali” ed in particolare al paragrafo 4.8. “Vincoli e prescrizioni”.
- Sono ammessi gli acquisti, da parte delle forme associate, delle attrezzature riportate nel paragrafo “percentuale di contributo” necessarie allo sviluppo/creazione di strutture di lavorazione e confezionamento dei prodotti dell'apicoltura in forma collettiva presso le sedi delle forme associate.
- La forma associata ha l'obbligo di svolgere le attività per le quali si acquistano le attrezzature per i soci secondo regole e modalità approvate con delibera del consiglio direttivo e rese note ai soci.
- I locali adibiti alle attività di cui al presente intervento devono essere in proprietà o in affitto ai beneficiari per l'intero periodo vincolativo (paragrafo 4.8.2 “Materiali e attrezzature varie”.
- Le attrezzature acquistate con tale intervento non devono essere destinate alla sostituzione di attrezzature già esistenti.
- Tutte le attrezzature finanziate alle forme associate devono rimanere in possesso di queste con vincolo di destinazione d'uso e proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, per l'intero periodo vincolativo di cui al paragrafo 4.8.2 “Materiali e attrezzature varie”;

Sono casi di esclusione dal contributo il non rispetto degli obblighi sopra citati.

3.11.3 Percentuale di contributo e spese ammissibili

L'importo a bando per la presente azione è pari a 25.000,00 euro.

La percentuale di contributo della presente azione è pari al 75 % della spesa ammissibile, quindi, risulta a carico della forma associata, la differenza tra la spesa ammessa effettivamente sostenuta ed il contributo concesso.

La spesa ammissibile minima per forma associata, non può essere inferiore a 1.000,00 euro.

La spesa ammissibile massima per forma associata, non può essere superiore a 10.000,00 euro comprensivo di spese generali.

Non sono ammesse le spese per gli acquisti di macchinari o attrezzature usate o/e in leasing.

Spese ammissibili

Le spese ammesse riguardano i seguenti interventi:

Interventi ammissibili	Operazione	Descrizione spese ammissibili
nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici specifici per le attività	Disopercolatura	Disopercolatrici, vasche di raccolta e presse per cera, attrezzatura per operazioni di disopercolatura manuale.
	Smielatura	Centrifughe, sceratrici solari o a vapore.
	Purificazione	Filtri, vasche di decantazione.



518d2362



specificate al paragrafo 3.11.1;	Lavorazione, maturazione e stoccaggio	Camere calde, deumidificatori anche ambientali, sciogli miele, maturatori, miscelatori.
	Confezionamento	Linee per il confezionamento complete o parte di esse, (etichettatrici, dosatrici), macchine per termo pacchi.
	Altro	Nastri trasportatori, attrezzature per la movimentazione dei bancali al servizio delle sale di smielatura, bilance per il controllo. Ogni altra attrezzatura complementare attinente alla sala di smielatura e coerente con le operazioni di lavorazione dei prodotti dell'alveare svolte in essa.

3.11.4 Criteri per l'assegnazione delle risorse

In caso di risorse insufficienti rispetto alle richieste pervenute, la somma disponibile verrà ripartita tra le forme associate in base alla consistenza dell'“elenco soci”, validato da AVEPA, sulla base di quanto previsto al paragrafo 4.2 “Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni”.

3.11.5 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto

- Delibera assembleare o del consiglio direttivo, secondo le previsioni statutarie, concernente i criteri, le regole e le modalità di utilizzo delle sale per la lavorazione e confezionamento dei prodotti dei soci.
- Per laboratori di smielatura già esistenti al momento della domanda di finanziamento: documento, anche in formato elettronico, attestante l'avvenuta notifica all'A-ULSS di competenza (che può essere stata trasmessa direttamente oppure allegata alla SCIA/DIA per il tramite del SUAP) oppure “Autorizzazione sanitaria” per i laboratori in attività precedentemente all'applicazione del “pacchetto igiene”.
- Preventivi di spesa (vedi riferimento al paragrafo 4.6.4).

3.11.6 Documentazione specifica da allegare alla domanda di pagamento

- Per nuovi laboratori documento, anche in formato elettronico, relativo alla trasmissione della notifica sanitaria con SCIA per il tramite del SUAP oppure direttamente all'A-ULSS competente per territorio, ove sia indicata l'attività “prodotti dell'apiario - raccolta e lavorazione”.



518d2362



INTERVENTO F
“PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE, COMPRESSE
AZIONI DI MONITORAGGIO DEL MERCATO E ATTIVITÀ VOLTE IN PARTICOLARE
A SENSIBILIZZARE MAGGIORMENTE I CONSUMATORI SULLA QUALITÀ DEI
PRODOTTI DELL'APICOLTURA”

***AZIONE F1 “ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE FINALIZZATE AD
AUMENTARE LA SENSIBILITÀ DEI CONSUMATORI VERSO LA QUALITÀ”***

3.12 Obiettivi Specifici

OS.9 (art. 6 lett. i) Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche.

3.13.1 Tipologia dell'intervento

Realizzazione di progettualità volte alla sensibilizzazione dei consumatori verso i prodotti apistici, evidenziandone le qualità alimentari, organolettiche e salutistiche, anche tramite attività analitiche di monitoraggio.

Per le finalità sopra riportate le progettualità potranno prevedere attività di promozione e di comunicazione nonché concorsi e competizioni volti a premiare la qualità del miele.

3.13.2 Limiti e condizioni

- L'intervento potrà essere sviluppato in non più di 4 progetti distinti, fermo restando i limiti indicati al paragrafo 3.13.3.
- I progetti, ed i relativi materiali prodotti, devono garantire il rispetto degli “Obblighi di pubblicità” di cui al successivo paragrafo 4.8.3 lettera c.
- Gli interventi di cui alla presente sotto-azione dovranno essere comunicati, con le modalità definite al paragrafo 4.8.4 a pena la non ammissibilità della spesa.
- Le sedi utilizzate dovranno in qualsiasi caso essere conformi alle vigenti normative in tema di norme igieniche di sicurezza e normativa antinfortunistica (D.lgs. n. 81/2008), normativa prevenzione incendi (DPR 151/2011), normativa sicurezza impianti (D.L. n. 300/2006 legge di conversione 17/2007), e di ogni altra prescrizione inerente il rispetto del “distanziamento sociale”, se previsto.
- Le attività devono essere erogate in forma gratuita per tutti i partecipanti e non devono essere collegate alla vendita di prodotti.
- Le iniziative, ed i relativi materiali, non devono contenere riferimenti a marchi commerciali di prodotti o produttori, né promuovere prodotti specifici o imprese apistiche produttrici.
- Le attività di promozione e comunicazione dovranno essere rivolte ai cittadini consumatori, non produttori, con particolare attenzione alle scolaresche, ed alla ristorazione e dovranno valorizzare la qualità delle produzioni, in particolare per i prodotti a denominazione d'origine e i prodotti derivanti da apicoltura biologica.
- Le attività inerenti i concorsi e competizioni se prevedono la valutazione sensoriale devono essere svolte da valutatori iscritti all'Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele in coerenza con le norme tecniche del medesimo albo.
- Sono ammissibili le analisi sui prodotti apistici purché esse siano funzionali e necessarie per la realizzazione delle progettualità di sensibilizzazione dei consumatori verso i prodotti apistici, evidenziandone le qualità alimentari, organolettiche e salutistiche.



518d2362



Sono casi di esclusione dal contributo il non rispetto degli obblighi sopra citati.

3.13.3 Percentuale di contributo e spese ammissibili

L'importo a bando per la presente azione è pari a 80.000,00 euro.

La percentuale di contributo della presente azione è pari all'100% della spesa ammissibile.

Le spese per analisi sui prodotti apistici possono essere riconosciute nel limite del 40% della spesa complessiva di un progetto qualora le stesse siano necessarie per le finalità del medesimo progetto.

Le spese per l'acquisto di prodotti apistici dell'alveare utilizzati a scopi divulgativi negli eventi non possono superare il 25% del costo totale riferito all'azione.

Non sono ammissibili le spese per le analisi chimico fisiche, melissopalinologiche e residuali, effettuate per la verifica del rispetto delle condizioni prescritte dal sistema di qualità alimentare (come da paragrafo n. 4.7).

Spese ammissibili

1. compenso e rimborso spese per docenti e relatori (vedi riferimenti ai paragrafi 4.6.2. e 4.6.3);
2. assicurazioni (responsabilità civile e infortuni) relative ai partecipanti degli interventi;
3. affitto dei locali e delle attrezzature necessarie allo svolgimento degli interventi;
4. stampa inviti, manifesti pubblicità sui giornali locali;
5. spese sostenute per la produzione e acquisto di supporti informativi a favore dei partecipanti (pubblicazioni, riviste e manuali – vedi riferimento al paragrafo 4.8.3. Obblighi di pubblicità);
6. spese per servizi inerenti l'organizzazione dei progetti;
7. spese sostenute per analisi chimico-fisiche sensoriali funzionali al progetto;
8. spese per prodotti dell'alveare utilizzati a scopi divulgativi negli eventi;
9. compenso e rimborsi spese per i valutatori iscritti all'albo nazionale degli esperti in analisi sensoriale del miele;
10. spese generali sostenute per la realizzazione del convegno/seminario (vedi riferimenti al paragrafo 4.6.1.).

3.13.4 Criteri per l'assegnazione delle risorse

Si individuano le seguenti priorità in ordine decrescente:

1. Interventi riguardanti unicamente produzioni a denominazione d'origine;
2. Interventi riguardanti unicamente produzioni biologiche;
3. Tutti gli altri interventi.

In caso di più interventi riguardanti i diversi punti su indicati, nel caso di risorse insufficienti la somma disponibile verrà ripartita tra le forme associate in base alla consistenza dell'"elenco soci", validato da AVEPA, sulla base di quanto previsto al paragrafo 4.2 "Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni".

Ferma restando l'applicazione dei criteri di priorità, in caso di risorse insufficienti la somma disponibile verrà ripartita tra le forme associate in base alla consistenza dell'"elenco soci", validato da AVEPA, sulla base di quanto previsto al paragrafo 4.2 "Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni".

3.13.5 Documentazione specifica da allegare alla domanda di aiuto

- Scheda informativa dell'intervento, secondo lo schema approvato da AVEPA, che dovrà descrivere per ogni progetto (max 4):
 - le finalità;
 - le tipologie di azioni e le attività che si prevede di attuare;
 - gli argomenti oggetto delle attività di informazione;



518d2362



- le modalità di svolgimento (durata, sedi presunte di svolgimento, numero previsto di partecipanti, periodi previsti per l'attuazione degli interventi, spese preventivate ecc.).
- Nel caso di svolgimento di analisi chimico-fisiche: scheda informativa, secondo lo schema approvato da AVEPA, sul tipo e numero di analisi che si intende attuare, numero previsto di apicoltori coinvolti, nesso di funzionalità e necessità con la progettualità prevista.
- Preventivi di spesa (vedi riferimento al paragrafo 4.6.4).



518d2362



4.DISPOSIZIONI GENERALI

4.1. Disponibilità finanziaria

La disponibilità finanziaria è indicata nell'allegato A al presente provvedimento.

Nel caso in cui la somma ammessa per la presente linea di finanziamento sia inferiore alla disponibilità della stessa, le risorse eccedenti saranno distribuite tra le altre linee di finanziamento del presente bando a partire da quella con il maggiore differenziale tra la somma ammessa e quella finanziata.

Nel caso in cui la somma ammessa per una azione o sotto-azione sia inferiore alla disponibilità della stessa, le risorse eccedenti andranno ad incrementare la disponibilità finanziaria delle azioni/sotto-azioni della medesima linea di finanziamento a partire da quella con il maggiore differenziale tra contributo ammesso e quello finanziato.

Inoltre, nel caso in cui durante la realizzazione del programma venissero rese disponibili dal Ministero altre risorse derivanti da economie da parte di altre Regioni, viene previsto che queste siano destinate prioritariamente alla linea di finanziamento avente maggiore differenziale tra la spesa ammessa e la spesa finanziata.

Qualora la linea di finanziamento interessata sia quella a favore delle forme associate, la ripartizione dei fondi aggiuntivi tra queste sarà effettuata proporzionalmente al numero degli alveari posseduti dai soci regolarmente iscritti al 31 dicembre 2024, secondo le indicazioni, dalle stesse comunicate nell'ambito della rimodulazione, previste al paragrafo 4.5. "Ammissibilità e presentazione della documentazione a rendiconto delle spese sostenute".

Infine, qualora in sede di rendicontazione delle spese afferenti alle varie linee di finanziamento si generassero delle economie, queste andranno ad integrare la disponibilità della sotto-azione B 2.2 "Alimentazione di soccorso" prevista nella linea di intervento di cui all'allegato D fino al raggiungimento dell'importo indicato nel sottoprogramma regionale quinquennale (2023/2027) per l'azione B 2 "Prevenzione avversità climatiche" pari a 75.000,00 euro di contributo.

4.2. Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni

Gli interessati potranno presentare domanda di finanziamento ad AVEPA dal giorno successivo alla pubblicazione del presente deliberazione, secondo le modalità dalla medesima previste, fino alla data del 6 ottobre 2025.

La documentazione da allegare alla domanda, se non presente in allegato, deve essere presentata ad AVEPA non oltre la data del 6 ottobre 2025, fermo restando le condizioni di ammissibilità di ciascuna spesa, pena la non ammissibilità della spesa.

Le forme associate, dovranno presentare l'"elenco dei soci" regolarmente iscritti alla data del 31/12/2024 (documentabile da atto di iscrizione/adesione alla forma associata) con sede legale nel territorio regionale, in allegato alla domanda.

AVEPA, sulla base dell'"elenco soci", effettua le verifiche previste al paragrafo 1 "Beneficiari" determinando le consistenze al fine della verifica del requisito soggettivo e dell'applicazione dei criteri di assegnazione delle risorse.

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto il beneficiario si assume la responsabilità delle dichiarazioni e degli impegni in essa riportati. La domanda priva di sottoscrizione del legale rappresentante del beneficiario è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

Eventuali comunicazioni relative alle domande dovranno pervenire all'indirizzo mail di posta certificata: protocollo@cert.avepa.it, specificando nell'oggetto delle stesse la fonte di finanziamento ed il sottoprogramma: Reg. (UE) n. 2021/2115 settore dell'apicoltura "sottoprogramma annualità 2026".



4.3. Ricevibilità

Viene verificata la ricevibilità nei termini di:

- rispetto dei termini e della presentazione della domanda;
- presenza del codice fiscale del richiedente (CUAA);
- presenza nella domanda della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopracitati non sia rispettato e/o presente, la domanda è dichiarata irricevibile.

La fase di ricevibilità si conclude al più tardi entro i 15 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande, con la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

4.4. Istruttoria di ammissibilità

La fase istruttoria si conclude al più tardi entro 75 giorni dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle istanze.

I criteri di selezione sono verificati ed attribuiti da AVEPA nell'ambito dell'istruttoria di ammissibilità.

4.5. Ammissibilità e presentazione della documentazione a rendiconto delle spese sostenute

Risultano ammissibili le spese effettuate dopo la presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa, in ogni caso sostenute dal 1 luglio 2025 al 30 giugno 2026 e pagate non oltre il 15 luglio 2026, fatta salva la verifica del rispetto di quanto previsto dal DM MASAF n. 614768 del 30/11/2022 e ss.mm.ii.

In deroga a quanto sopra, ai sensi dell'art. 9 comma 6 del DM 614768 del 30/11/2022 e ss.mm.ii, sono eleggibili alla contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione delle azioni sostenute successivamente alla data del 30 giugno 2025 e prima della presentazione della domanda. Tali spese, per essere ritenute ammissibili, dovranno essere accompagnate da una relazione tecnica contenente le motivazioni che giustifichino la necessità della spesa in quanto propedeutica all'espletamento di talune azioni che non potrebbero essere svolte in altri periodi dell'anno.

I beneficiari dovranno presentare la documentazione delle spese sostenute, secondo le modalità e i termini indicati da AVEPA nel rispetto delle previsioni del presente documento.

AVEPA predispose la modulistica necessaria a garantire la tracciabilità delle attività svolte dai beneficiari e i pagamenti effettuati.

Non è ammessa la richiesta di contributi per un progetto o altra iniziativa per il quale il soggetto richiedente abbia già ricevuto dei contributi ai sensi di altre norme statali, regionali o comunitarie, o da altri enti o istituzioni pubbliche, a meno che non vi abbia formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda.

Le forme associate hanno facoltà di rimodulare la spesa finanziabile per ciascuna sotto-azione/azione entro il 31/05/2026.

La rimodulazione è ammissibile nei limiti del 50% della spesa finanziabile per ciascuna sotto-azione/azione e comunque non oltre l'importo della spesa ammessa dalla medesima sotto-azione/azione.

4.6. Spese ammissibili

Di norma le spese ammissibili sono quelle previste in ogni Scheda intervento, si specificano comunque le seguenti tipologie di spese.

4.6.1. Spese generali

Di norma, sono ammissibili, se previste dalle singole azioni.



518d2362



Fermo restando l'importo finanziabile, le spese generali non potranno superare il 5% dell'importo effettivamente ammesso e rendicontato.

Le spese generali fino al 5% non devono essere necessariamente documentate.

4.6.2. Spese di viaggio, vitto e alloggio, missioni

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono ammissibili a contributo.

Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, è ammessa una indennità chilometrica pari a 1/5 del costo della benzina del mese di riferimento.

Se la trasferta ha una durata compresa fra le 8 e 12 ore è ammessa una spesa massima di euro 22,26 a pasto.

Se la durata della trasferta supera le 12 ore è ammessa una spesa massima di euro 44,26 per 2 pasti e l'eventuale pernottamento in una struttura alberghiera (max. 4 stelle).

4.6.3. spese per prestazioni libero professionali e per il personale dipendente impegnato nelle azioni A e F

Per le prestazioni erogate nell'ambito delle azioni A e F da personale non dipendente, quali ad esempio per relatori, tutor consulenti o tecnici incaricati dell'assistenza tecnica ecc, le prestazioni libero professionali devono essere sottoscritte da apposito contratto, tra quelli offerti dalla normativa vigente in materia di contratti di lavoro, con il soggetto incaricato della prestazione, con allegato il curriculum vitae aggiornato e firmato, che disciplini l'oggetto dell'incarico, i tempi e le modalità dello svolgimento del lavoro, la sede di lavoro, il compenso e la durata del rapporto, il riconoscimento delle spese decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.

Per le prestazioni erogate da personale dipendente della forma associata dovrà essere fornita con la rendicontazione la dichiarazione del rappresentante legale attestante:

- il/i nominativo/i e la qualifica del personale per il/i quale/i si chiede il contributo, compresi eventuali esperti apistici;
- la tipologia di contratto, la durata del rapporto, le attività da svolgere e la percentuale di impiego sul sottoprogramma (computato in mesi - massimo 12 - o in giornate lavorative - massimo 210);
- il costo annuo del/dei medesimo/i, comprensivo dei rimborsi previsti per le spese di missione (viaggio, vitto, alloggio);
- gli oneri versati esclusivamente a carico del datore di lavoro.

L'importo della spesa massima per compenso ai relatori degli interventi di cui alla azione F1 è differenziato a seconda della qualifica del docente/relatore/moderatore come di seguito evidenziato:

fascia A: docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. € 100,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.

- fascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse;



518d2362



professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza.

Massimale di costo = max. € 80,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.

- fascia C: assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza.

Sono ammessi i compensi ai moderatori.

Massimale di costo = max. € 50,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.

Il rimborso spese avverrà sulla base di quanto stabilito al punto precedente 4.6.2.

4.6.4. acquisizione di beni materiali, servizi.

Nel caso di acquisizione, nell'ambito delle diverse azioni, di beni materiali, servizi, così come meglio specificati nelle schede intervento limitatamente alla sotto-azione A 1.4 e azioni B e F, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile all'aiuto, è necessario che il soggetto richiedente dimostri di avere adottato una procedura di selezione basata su: confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da fornitori differenti riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, è ritenuto il più idoneo. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). A tale scopo, è necessario che il soggetto richiedente fornisca una relazione tecnico/economica che motivi in modo esauriente e concreto la scelta del preventivo. Qualora la motivazione addotta non sia esauriente, è ammesso l'importo del preventivo più basso. Tuttavia, la relazione tecnico/economica non è necessaria qualora la scelta ricada sul preventivo di spesa più basso. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, la relazione tecnico/economica deve contenere una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

4.7. Spese non ammissibili

1. acquisto di prodotti per l'alimentazione delle api;
2. acquisto di automezzi targati;
3. spese per la manutenzione e riparazione delle attrezzature;
4. spese di trasporto per la consegna di materiali;
5. Imposta sul valore aggiunto (IVA) (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari, come dimostrato da attestazione rilasciata da un esperto contabile certificato o un revisore dei conti); a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorché effettivamente non recuperabile), non è mai una spesa ammissibile;
6. acquisto terreni, edifici ed altri beni immobili;
7. spese generali in misura maggiore del 5% della azione di riferimento;
8. stipendi per il personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso in cui questo sia stato assunto a tempo determinato e le spese si riferiscano agli scopi connessi alle attività specifiche del Programma;
9. oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali;
10. acquisto di materiale usato o di materiali per la costruzione delle arnie in modo autonomo da parte dell'apicoltore o delle forme associate, né spese di manutenzione, riparazione e trasporto delle stesse.
11. spese sostenute per analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito dei controlli ufficiali.



518d2362



4.8. Vincoli e Prescrizioni

Qualora forma associata partecipi come tramite e distribuisca ai propri associati i beni acquisiti tramite il presente bando l'eventuale importo richiesto all'apicoltore non può essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata dalla forma associata per l'acquisto del bene oggetto di distribuzione e il contributo pubblico ricevuto.

4.8.1. Conflitto di interessi

Al fine di fornire la dovuta e necessaria trasparenza nell'esercizio delle attività, è necessario sia definito e risolto ogni possibile conflitto di interessi effettivo e/o potenziale che può generarsi, in seno all'organo deliberante a seguito della decisione oggetto della deliberazione.

In particolare, non saranno considerate ammissibili le spese riconducibili a preventivi e fatture nel caso in cui i fornitori siano:

- soggetti che presentino responsabilità civile e fiscale nell'ambito della forma associata, quindi rappresentante legale, amministratore unico, membri del CDA;
- società con le quali sussistano rapporti di controllo e/o di collegamento ex art. 2359 c.c.; tale divieto non si applica nel caso in cui le società fornitrici non prevedono nel proprio Statuto o Atto costitutivo la divisione degli utili tra i soci.

A parziale deroga di quanto sopra, per gli interventi A "Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori" ed F "Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura" possono rientrare tra le prestazioni libero professionali e/o consulenze esterne anche quelle rese dai titolari di incarichi all'interno della forma associata che organizza l'attività, purché:

- per tali incarichi, ricoperti all'interno della forma associata, non siano previsti emolumenti o compensi di alcun tipo versati dalla stessa forma associata.
- vengano informati i membri del Consiglio direttivo, e sia inserito nella deliberazione o nel verbale del consiglio, ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata decisione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata
- sia rispettata l'astensione dall'esprimere il proprio voto sulla decisione oggetto di delibera; resta fermo il diritto di partecipare alla discussione sul tema trattato al fine della determinazione del quorum costitutivo.
- L'organo deliberante deve, comunque, motivare adeguatamente le ragioni e la convenienza per l'Associazione ad assumere, tuttavia, la decisione, che potenzialmente si configura come conflitto di interessi.

4.8.2. Beni materiali ed immateriali

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono soggetti a quanto previsto dalle disposizioni del regolamento 2022/126, in particolare l'articolo 11, paragrafi 1,9 e 10.

I beni materiali e immateriali quali, ad esempio, l'hardware, le attrezzature e apparecchiature varie, gli arredi per locali, i software ed i siti WEB, ad uso specifico dell'azienda apistica o della Forma associata, finanziati ai sensi del presente Decreto e il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda o in possesso della Forma associata, per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Tale periodo minimo è fissato in un anno per il materiale biologico (api regine) e per i beni immateriali ed in tre anni per i beni materiali a decorrere dalla data di effettiva acquisizione del bene.



518d2362



Il divieto di cessione di cui sopra prima dei termini indicati non si applica in circostanze eccezionali o di forza maggiore dimostrabili, in analogia all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, di seguito elencate:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei beni o il loro furto;
- e) un'epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Nei casi di:

- a) cessazione dell'attività del beneficiario o trasferimento a un altro soggetto;
- b) cambio di proprietà, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un'impresa o a un organismo pubblico; oppure
- c) qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, che si dovesse rilevare prima dei termini di cui al comma 3, art 5, D.M. 614768 del 30.11.2022 gli Organismi pagatori territorialmente competenti procedono al recupero dell'aiuto finanziario erogato al beneficiario che comprende sia la quota di competenza dell'UE sia la quota di competenza nazionale.

Inoltre il divieto non si applica nei casi di acquisti, da parte delle Forme associate, dei soli prodotti ad uso veterinario per l'apicoltura, dell'alimentazione di soccorso e del materiale biologico.

4.8.3. Obblighi di pubblicità

È fatto obbligo ai beneficiari la pubblicità della fonte di finanziamento come di seguito indicato.

a) Attrezzature

Tutte le attrezzature che beneficeranno del contributo ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 dovranno essere identificate con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'anno di finanziamento, la provincia di appartenenza.

b) Arnie

Alle arnie dovrà essere applicata una etichetta, indelebile e non asportabile, della grandezza sufficiente a contenere le informazioni di cui al punto precedente - con in aggiunta -il codice di identificazione univoco dell'azienda (rilasciato dall'AULSS di competenza ai sensi del DM 11 agosto 2014) ovvero l'identificazione della forma associata (ragione sociale del beneficiario) e un numero di riferimento cui corrisponda il nominativo dell'apicoltore assegnatario su apposito registro in possesso delle forme associate.

c) Interventi informativi e di comunicazione

Tutto il materiale informativo di comunicazione o promozionale prodotto e distribuito nell'ambito dell'azione A e F, nonché sugli attestati di partecipazione, conformemente al diritto dell'UE, deve riportare obbligatoriamente il logo Unionale, scaricabile al link: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/ e la dicitura "Cofinanziato dall'Unione Europea" e, nello stesso frontespizio, il logo del Ministero richiedibile a webmaster@masaf.gov.it e il logo della Regione del Veneto.



518d2362



Nei luoghi ove verranno materialmente effettuati gli incontri relativi agli interventi informativi, o ai seminari e convegni di cui all'azione A e F dovrà essere esposta una indicazione dell'intervento con individuate le fonti di finanziamento dello stesso secondo quanto esposto al punto c).

Per quanto riguarda vincoli e limitazioni, non espressamente richiamati dal provvedimento regionale, vale in ogni caso quanto previsto dal Decreto MASAF n. 614768 del 30/11/2022.

4.8.4 Modalità di comunicazione degli interventi informativi e promozionali

Le disposizioni contenute nel presente paragrafo si applicano alle attività delle seguenti azioni e sotto-azioni:

A1.1 interventi di avvicinamento-orientamento-approfondimento all'apicoltura;

A1.3 seminari e workshop;

A2 assistenza tecnica limitatamente alle attività erogate in forma aggregata.

F1 "attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità"

La forma associata per aver riconosciuto il contributo per la realizzazione delle attività programmate deve provvedere all'attivazione degli interventi con le seguenti modalità:

Attivazione degli interventi: I beneficiari dovranno comunicare preventivamente ad AVEPA, agli indirizzi di cui al paragrafo 4.2. "Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni", almeno cinque giorni lavorativi prima dell'avvio degli interventi informativi le seguenti informazioni:

- tipologia tra le 4 sopra indicate (A1.1, A 1.3, A 2, F1);
- titolo dell'azione informativa;
- calendario completo di data, orari di inizio e fine dell'azione informativa, durata totale dell'azione;
- tematiche trattate;
- sede dell'azione informativa;

- personale coinvolto nell'azione informativa, nominativi e relativo impegno orario docenti, tutor e personale amministrativo;
- l'elenco dei partecipanti all'intervento informativo solamente per la sotto-azione A1.1 "interventi di avvicinamento-orientamento-approfondimento all'apicoltura".
- l'elenco dei soggetti incaricati dall'associazione per la realizzazione diretta delle attività solamente per l'azione F1 "Attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità" coinvolti nell'intervento

Eventuali variazioni al calendario degli appuntamenti programmati dovranno essere comunicate con almeno 24 ore di anticipo ad AVEPA, agli indirizzi di cui al paragrafo 4.2 "Presentazione delle domande ed eventuali comunicazioni"; nel caso le variazioni al calendario riguardino giornate successive alle giornate festive la comunicazione dovrà essere effettuata almeno con 48 ore di anticipo ad AVEPA.

Per cause imprevedibili, adeguatamente documentate, relative alla indisponibilità del docente/relatore e/o della sede, in via eccezionale potrà derogarsi al termine temporale sopra indicato previa comunicazione precedente all'inizio dell'attività.

Eventuali variazioni relative a docenti/relatori e partecipanti, successive alla comunicazione di avvio dell'azione informativa, andranno indicate nel registro presenze prima del suo inizio.

Non sono ammesse variazioni di attività tra sotto-azioni in quanto riferibili ad attività differenti.

In ogni caso, non vengono riconosciute in fase di rendicontazione le azioni informative iniziate prima della consegna della documentazione per la loro attivazione.

4.9 Compiti di pertinenza dell'Organismo Pagatore (AVEPA)

L'Agenzia veneta per i pagamenti, AVEPA, in qualità di Organismo pagatore competente provvede:



518d2362



1. alla predisposizione, della modulistica, nonché del manuale delle procedure istruttorie e dei controlli sulla base dei contenuti degli articoli 10, 11 e 12 del Decreto MASAF e ne cura l'invio alle amministrazioni partecipanti;
2. alla ricezione informatica dei dati inseriti dal richiedente nella domanda di finanziamento;
3. alla comunicazione all'Organismo di coordinamento delle eventuali economie e ulteriori fabbisogni di cui articolo 9 comma 4 del Decreto MASAF n. 0614768 del 30/11/2022;
4. al controllo della conformità delle domande alle norme nazionali e dell'UE;
5. alla predisposizione dei decreti e dei mandati di pagamento ai fini dell'erogazione contestuale del finanziamento dell'UE e nazionale entro il 15 ottobre di ogni anno;
6. di concerto con AGEA Coordinamento, alla rendicontazione da presentare all'Unione Europea in relazione alle somme erogate;
7. alla predisposizione e all'invio ad AGEA Coordinamento, dell'elenco dei pagamenti effettuati per ciascun anno apistico, suddivisi per esercizi FEAGA di riferimento, entro il 31 marzo dell'anno successivo;
8. all'invio all'AGEA coordinamento, per il successivo inoltro al Ministero, di una sintesi delle somme complessivamente erogate, nonché di quelle andate in economia, entro il 31 marzo di ogni anno;
9. al rispetto dell'applicazione del principio "no double funding" tra i fondi finanziati dagli interventi PSR e OCM;
10. al termine degli interventi AVEPA invia i dati consuntivi delle spese sostenute ripartite per misura, le azioni e i risultati ottenuti per ogni beneficiario in base agli indicatori individuati per ciascuna misura per la redazione di quanto richiesto all'allegato 4 del DM MASAF n. 614768 del 30/11/2022.

4.10 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando sono da applicare le pertinenti normative unionali, nazionali e relative agli Indirizzi procedurali generali del CSR DGR n. 687 del 5 giugno 2023 e ss.mm.ii.

4.11 Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://www.avepa.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.



518d2362



Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.



518d2362

